

TRIBUNALE DI SPOLETO

Comparsa di costituzione

nella fase di omologazione della procedura di concordato preventivo
con cessione dei beni ex art. 160 L.F.

per

“**PERFECT S.r.l. in Liquidazione**”, con sede in Spoleto (Pg), Loc. Madonna di Lugo – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Perugia **01539080517** numero REA **470** – Capitale Sociale €. 92.964,00 (integralmente versato), in persona del Liquidatore, Signor **Franco Forson** (nato a Spoleto il **11/01/1939** ed ivi residente al **n° 21 di Viale Marconi**), rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall’Avv. **Andrea Migliarini** (con Studio, in Perugia, Strada Settevalli, n° 11/E/22), elettivamente domiciliata in Spoleto (06049), Via Monterone, n° 132 (Studio Legale Avv. Roberto Calai)

- *debitrice ricorrente* -

La necessità di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per un positivo definitivo riscontro della proposta concordataria formalizzata dalla “**PERFECT S.r.l.** in Liquidazione” con ricorso depositato in data **11 gennaio 2008** ci impone – in sede di costituzione/comparizione nella fase di omologazione – di ripercorrere brevemente l’iter della Procedura, per poi soffermare più diffusamente l’attenzione sulla possibilità di soddisfare concretamente il ceto chirografario (dopo l’integrale pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati) nella percentuale indicata nella domanda di ammissione al beneficio.

- I -

La Società “**PERFECT S.r.l.** in Liquidazione” ha ottenuto dal Tribunale di Spoleto, con decreto camerale **0905/2008**, l’ammissione alla procedura di concordato

to preventivo con cessione dei beni: Giudice Delegato è stato designato il Presidente

del Tribunale, Dott. Carmine Pinelli, mentre Commissario Giudiziale è stato nomina-
to il Dott. **Pierroberto Castellani**. L'adunanza dei creditori è stata fissata per il giorno

18 aprile 2009

Come di rito sono state tempestivamente eseguite tutte le formalità preliminari relati-
ve alla pubblicità ed al deposito della cauzione imposta; le operazioni di voto sono

iniziate all'udienza del **18 aprile 2009** per poi concludersi all'udienza del **22 aprile**

2009; nel termine successivo di cui all'art. 178 L. F. la maggioranza prescritta *ex*

lege è stata ampiamente raggiunta.

Più precisamente la Società esponente osserva come dal decreto camerale **18**

2009 del Tribunale di Spoleto – ritualmente comunicato a cura della Cancel-

leria al P.M. ed affisso all'albo del Tribunale, nonché notificato al Commissario Giu-

diziale ed ai creditori dissenzienti – risulti con tutta chiarezza che rispetto alla totalità

dei chirografari aventi legittimazione al voto, ammontanti ad €. 1.089.960,69, abbia-

no espresso voto adesivo alla proposta di concordato creditori complessivamente e-

sposti per €. 625.219,04, in percentuale pari al **57,36% degli aventi diritto** (di poco

inferiore a quanto risulta dai calcoli del Commissario, secondo cui avrebbero votato

~~favorevolmente creditori per €. 639.198,38, pari al 58,64%).~~

Per l'effetto, constatata l'approvazione della proposta, con il decreto di cui sopra il

Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio propedeutica alla ricognizione

della sussistenza delle condizioni per omologare il concordato, disponendo la compa-

rizione del debitore e del Commissario Giudiziale per il giorno 10 febbraio 2009.

- II -

La convenienza economica del concordato, in relazione alle attività esistenti ed a quelle poste a disposizione della massa da parte dei terzi, è stata già positiva-

mente valutata dalla maggioranza dei creditori chirografari, come del resto riprova

inequivocabilmente la percentuale con cui la proposta, come rappresentata nel ricorso

per l'ammissione al beneficio, è stata approvata dai legittimati al voto.

A questo punto, però, occorre sottolineare, per doverosa correttezza, che le ve-

rifiche e gli approfondimenti eseguiti dal Commissario, a seguito della ricognizione

delle poste attive e soprattutto passive, sono approdate a conclusioni diverse da quel-

le rappresentate nel ricorso in quanto, beneficiando di documentazione fornita da al-

cuni creditori a supporto della rivendica natura privilegiata del proprio credito

(documentazione non in possesso né della Società debitrice nella fase di redazione

del ricorso ex art. 160 L.F., né del Professionista incaricato di redigere la *Relazione*

ex art. 167, III° C., L.F.), ha potuto accertare che alcune posizioni non avrebbero do-

vuto essere collocate in ambito chirografario, bensì in quello pozioere.

Questi, in sintesi, i dati conclusivi esposti dalla "PERNOCI" S.r.l. in Liquidazione

zione":

• Passività ipotecarie/privilegiate € 531.205,80 per

• Passività chirografarie € 1.181.188,96 per

da cui, per le ragioni suesposte, si discostano le risultanze del Commissario Dott. [redacted]

[redacted] che ha accertato

• Passività ipotecarie/privilegiate € 674.248,94 per

• Passività chirografarie € 1.089.960,69 per

comportanti, in ragione delle prospettive di realizzazione dell'attivo per un importo

di € 810.645,82, un possibile componimento delle ragioni del ceto chirografario –

una volta pagate integralmente tutte le spese della Procedura, ed ovviamente le passi-

vità ipotecarie e privilegiate – in percentuale pari al 2,88%.

Allo stato degli atti risulta evidente che il Tribunale non possa omologare la proposta concordataria: e non appartiene di certo né alla Famiglia **TOSONI** (cui fa capo la "**PERITO**" S.r.l. in Liquidazione), né a questa difesa, venir meno a principi di correttezza e supportare con argomenti privi di fondamento sull'auspicata omologa.

Fatta questa doverosa premessa, però, corre l'obbligo sottolineare che, preso atto della situazione:

A) la Famiglia **TOSONI** si è attivata per comporre con la monetizzazione di beni non acquisiti alle attività sociali (in quanto non appartenenti alla "**PERITO**") passività ipotecarie/privilegiate (con conseguente diminuzione della massa passiva di grado pozioire ed incremento delle attività disponibili a favore del ceto chirografario);

senza considerare che

B) alcuni creditori privilegiati, edotti del possibile naufragio della procedura di concordato e della conseguente apertura della procedura di fallimento, stanno considerando la possibilità di rinunciare ad una parte del privilegio, in modo da evitare l'ulteriore procrastinarsi dei tempi, destinato ad incidere non solo sul momento della esazione, ma anche e soprattutto sul *quantum*, essendo inevitabile che si aggiungessero ulteriori costi di procedura (per il compenso del Curatore e del Perito), nonché ipotizzabili ulteriori sopravvenienze, quanto meno in termini di interessi.

* * * * *

In buona sostanza, essendo incontestabile che l'inauspicata dichiarazione di

fallimento si risolverebbe in un oggettivo (ed ancor più considerevole) pregiudizio delle ragioni della massa, la "**PERITO**" S.r.l. in Liquidazione", come rappresentata e difesa,

IN VIA PRELIMINARE

fa istanza

affinché l'udienza del [redacted] febbraio 2009 venga rinviata il lasso di tempo che il Tribunale riterrà di poter concedere alla Società debitrice, confidando di poter conseguire nelle more le condizioni per l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia il Tribunale di Spoleto, respinta ogni contraria domanda:

NEL MERITO

- 1) **pronunziare omologazione** del concordato preventivo proposto dalla "P.R. [redacted] S.r.l. in Liquidazione" con ricorso depositato in data [redacted] gennaio 2009, e, per l'effetto,
- 2) **nominare** il Liquidatore ed il Comitato che assista alla liquidazione;
 - 3) **determinare** ogni altra modalità della liquidazione;
 - 4) **adottare** ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale;
 - 5) **liquidare** spese, funzioni ed onorari della fase di omologazione.

In via istruttoria

Voglia il Tribunale di Spoleto:

- a) acquisire agli atti il/i fascicolo/i della/e precedente/i fase/i della procedura di concordato preventivo.


Si allegano:

- 1) Estratto del *ricorso ex art. 160 L.F.* (nella parte in cui è formalizzata la procura).

Copia autentica del decreto di 16/10/2008, corredato con le relate di notifica agli aventi diritto, è già stata depositata all'atto della iscrizione a ruolo.

Spoleto, [redacted] gennaio 2009

AVV. Andrea Migliarini



TRIBUNALE DI SPOLETO

Note conclusive

La Società "PERUGIA S.r.l. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo", in persona del Liquidatore, Sig. [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Migliarini

Premesso

- che il Commissario Giudiziale della Procedura, Dott. [redacted] ha accertato, in sede di verifica della consistenza delle passività e della natura dei crediti

- Passività ipotecarie/privilegiate per €. 674.248,94
- Passività chirografarie per €. 1.089.960,69

comportanti, in ragione delle prospettive di realizzazione dell'attivo per un importo di €. **810.645,82**, un possibile componimento delle ragioni del ceto-chirografario - una volta pagate integralmente tutte le spese della Procedura, ed ovviamente le passività ipotecarie e privilegiate - in percentuale pari al **2,88%**;

rilevato

- che nelle more un creditore ha fatto pervenire al Commissario Giudiziale propria memoria finalizzata a sostenere la tesi secondo cui il proprio credito di €. 12.374,86 avrebbe natura privilegiata e non chirografaria;

- che, pertanto, la situazione delle passività risulta essere la seguente:

- Passività ipotecarie/privilegiate per €. 686.623,94
- Passività chirografarie per €. 1.077.585,83

- che, a fronte del valore di realizzo dell'attivo prospettato dal Commissario Giudiziale, alla luce delle passività verificate conseguirebbe la seguente situazione:

Attivo realizzabile	€. 810.645,82
---------------------	---------------

Passività ipotecarie/privilegiate	€. 686.623,80 -
Spese di Procedura	€. 105.000,00 -
Residuo disponibile per creditori chirografari	€. 19.022,02
Percentuale soddisfaciva ceto chirografario	1,765%
	19.022,02 : 1.077.585,83 →

considerato

- che la posta attiva principale era costituita dal preliminare 14/4/2006, promette-
te la vendita dell'immobile societario al prezzo di €. 700.000,00;

- che, però, il mancato verificarsi delle condizioni pattizie *sub a)*, *b)* – comunque
irrelevanti in conseguenza della proposta di concordato preventivo presentata
dall' "P.R.I." – e soprattutto *sub c)*, di cui al preliminare **non ha fatto ac-**

quisire a questo efficacia;

- che non a caso uno dei (già) promissari acquirenti dell'immobile ha manifestato
(anche per iscritto) interesse ad acquistare alcune porzioni del compendio immo-
biliare;

- che, in conseguenza della mancata acquisizione di efficacia del preliminare, la
"P.R.I." S.r.l. in Liquidazione", consapevole del fabbisogno della Procedura
necessario per veder omologata la proposta concordataria, ha tentato di coordina-
re una complessa trattativa con quattro interlocutori interessati all'acquisto di al-
tretante porzioni, ad un prezzo (peraltro di mercato) complessivo che consentisse
di soddisfare il ceto chirografario in una percentuale intorno al 15%;

- che, purtroppo, detta iniziativa non è andata a buon fine, nonostante gli sforzi
profusi dal Liquidatore;

preso atto

infine:

- che nelle poste attive il valore dell'immobile è stato rappresentato ricevendo in-

tegralmente il corrispettivo pattuito nel contratto preliminare 14/4/2006 (pari ad

€ 700.000,00);

- che la stima aggiornata dell'immobile *de quo* – mediante Perizia a firma del

Dott. **Massimo Moncelli** (che si allega per doveroso riscontro) – indica in €

850.000,00 (Euro ottocentocinquanta/00 centesimi) il probabile valore di

mercato dell'immobile di cui è proprietaria la "PERFRI S.r.l. in Liqui-

dazione", superiore di € 150.000,00 al valore "recepito" in ambito procedu-

rale,

- che a seguito di detto aggiornamento incidente sul valore delle attività di massa

la situazione sarebbe la seguente:

Attivo realizzabile	€ 810.645,82 + 150.000,00	€ 960.645,82
Passività ipotecarie/privilegiate	€ 686.623,80 -	€ 686.623,80 -
Spese di Procedura	€ 105.000,00 -	€ 105.000,00 -
Residuo disponibile per Creditori chirografari	€ 169.022,02	€ 169.022,02
Percentuale soddisfatta ceto chirografario	169.022,02 : 1.077.585,83 →	<u>15,68%</u>

- che detta percentuale è di poco inferiore a quella indicata dalla comparante

nel ricorso introduttivo (- 0,50%);

- che pertanto l'omologazione risulta oggettivamente conveniente per la massa dei

creditori;

Tutto ciò premesso la "PERFRI S.r.l. in Liquidazione", come rappresen-

tata e difesa,

Si allega:

1) Dichiarazione di intenti a firma **[redacted]**

- 5) liquidare spese, funzioni ed onorari della fase di omologazione.
 - 4) adottare ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale;
 - 3) determinare ogni altra modalità della liquidazione;
 - 2) nominare il Liquidatore ed il Comitato che assista alla liquidazione;
- e, per l'effetto,

1) pronunziare omologazione del concordato preventivo proposto dalla **[redacted]** S.r.l. in Liquidazione" con ricorso depositato in data **[redacted]**

NEL MERITO

Voglia il Tribunale di Spoleto, respinta ogni contraria domanda:

conclusioni

per l'effetto, ad accogliere le seguenti

dere – ove possibile – i motivi che militano per la omologazione del concordato e, il Collegio, alla luce delle argomentazioni susposte e dei riscontri forniti, a condivi-

nel rimettersi al Tribunale in considerazione della situazione verificatasi, invita

soddisfacente della dichiarazione di fallimento,

a concretizzarsi per i creditori in un risultato on ogni caso di gran lunga più

- rilevato che l'auspicata omologazione della proposta concordataria è destinata feriore a quella indicata nel ricorso introduttivo,
- constatata la sussistenza, in forza dell'aggiornamento peritale dei valori attivi, per approdare ad una percentuale soddisfacente del ceto chirografario di poco in-
- stenze del passivo concordatario,
- pur consapevole del mutamento delle condizioni originarie afferenti le condi-

2) Perizia di stima dell'immobile di proprietà **PERFETTI** S.r.l. in Liquidazione a fir-

ma del Dott. **MASSIMO MORICINI**

Perugia-Spoleto, **23 giugno 2009**

Avv. **Andrea Migliarini**





IL TRIBUNALE DI SPOLETO

composto dai Sigg.:

Dott. Carmine Pinelli	Presidente
Dott. Fabio Falfari	Giudice
Dott. Roberto Laudenzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

DECRETO

Avente ad oggetto: omologa concordato preventivo.

Con ricorso depositato in data **14 settembre 2008** la S.r.l. **SSB** in liquidazione

C.F. e P.I. **0123456789** con sede in con sede in Spoleto (PG), loc. Madonna di Lugo.

ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.,

proponendo, nella forma della *cessio honorum*, il pagamento integrale delle spese di

procedura, dei creditori privilegiati e dei crediti chirografari nella misura, presumibile,

del 16,18% dell'ammontare del loro credito, con il realizzo delle attività sociali e

personali, rappresentati dal ricavato della vendita dell'immobile aziendale; nonché dai

proventi derivanti dai canoni di affitto e dal recupero dei crediti.

Verificata l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità con decreto del

14 settembre 2008 il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, dichiarava aperta la

procedura di concordato fissando l'adunanza dei creditori, che aveva luogo il **14**

Il Commissario Giudiziale depositava relazione ex articolo 172.

Con decreto del 14 ottobre 2008 il Giudice Delegato attestava che era stata raggiunta

e superata la maggioranza dei crediti ammessi al voto, così come prevista e richiesta

dal riformato art. 177, comma 1, L.F., e si riservava di riferire al collegio per le

determinazioni conseguenti.

Il Tribunale con decreto del 16 ottobre 2008 fissava per il 10 febbraio 2009 l'udienza

di comparizione in camera di consiglio delle parti ai sensi del 1° comma dell'art. 180 L.F.

Il decreto di fissazione di udienza veniva regolarmente notificato.

Il commissario giudiziale depositava, nel termine previsto, ai sensi dell'art. 180 L.F. relazione, ove, dato atto dei debiti quali emersi, in concreto, in sede di adunanza, formulava riserva quanto all'omologa, prospettando percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 2,88%.

Iscritta la causa al ruolo a cura della società concordataria; il ceto creditorio, in persona del Commissario Giudiziale, non si costituiva in giudizio.

Accertato a mezzo di consulenza tecnica il valore del cespite immobiliare offerto, la proponente società ed il PM hanno precisato le loro conclusioni.

Tanto premesso, il tribunale è chiamato a verificare, prescindendo dai profili di meritevolezza e di convenienza, la permanenza e sussistenza delle condizioni di ammissibilità; nonché la validità del voto ed il valido formarsi delle maggioranze; la completezza e regolarità della documentazione prodotta, nonché la fattibilità del piano, traducendosi quest'ultima nella verifica della coerenza e nel riscontro della sostenibilità del programma prospettato dalla società debitrice, sulla scorta della relazione dell'esperto e alla luce dell'esito delle valutazioni operate dal commissario giudiziale e delle verifiche assoltte in questa sede, così che risulti garantito il soddisfacimento delle ragioni dei creditori nei termini indicati nella proposta ed accettati attraverso la votazione favorevole.

Dovendosi con ciò ritenere che, nonostante l'attuale formulazione dell'art. 180 L.F. sembri subordinare l'omologazione al solo riscontro del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177, il tribunale è pur sempre investito di un ruolo di garanzia non puramente formale che si esplica nella accertamento della permanenza ed esistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato. Nella verifica nel caso concreto:

- della qualità di imprenditore, individuale o collettivo, del debitore. Deve trattarsi di imprenditore di natura privata e non di un piccolo imprenditore;

- dello stato di crisi;

3
Lsg

Tanto alla luce della consistenza del passivo, quale accertato, da ultimo, dal commissario, ed ove si aderisca, in ordine all'attivo, alla valutazione fatta dal consulente officiato, che indica prezzo di mercato per il cespite immobiliare pari ad

delle spese di giustizia e professionali.
autorizzate), al netto del pagamento dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati, dell'attivo (mobiliare ed immobiliare, dal recupero dei crediti e dalle transazioni 10,12%, pari a quanto effettivamente realizzato dalla liquidazione privilegiati e delle spese di procedura, e dei crediti chirografari nella misura del Il piano di liquidazione prevede infatti il soddisfacimento integrale dei crediti

che non si discostano apprezzabilmente da quelle indicate nella proposta approvata.
ristrutturazione del debito attraverso il pagamento di tutti i crediti secondo condizioni prospettato e sottoposto all'approvazione dei creditori è idoneo a realizzare la Nel merito, osserva il Collegio che il concordato va omologato, posto che il piano Trattasi poi di un imprenditore che non rientra nel novero dei piccoli imprenditori

totale di ammessi al voto di €. 1.089.960,69.
creditori per un importo di €. 639.198,38, superando il quorum determinato su di un dall'art. 177 L.F. nella nuova formulazione. Hanno infatti espresso voto favorevole data dell'adunanza, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, così come richiesta controllo delle maggioranze, dato che è stata raggiunta, nei venti giorni successivi alla Nel caso in esame sono state riscontrate le condizioni di legittimità afferenti il correttamente tenute.

tutti i dati suddetti devono trovare corrispondenza nelle risultanze di scritture contabili valutati; i debiti devono essere esaurientemente considerati e correttamente qualificati e analiticamente esposti; i beni e le attività aziendali devono essere correttamente essere veridici e quindi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria deve essere - dell'attendibilità del piano posto che i dati aziendali su cui il piano si basa devono prospettato;

illustrato l'indicazione delle attività che si intendono compiere per ottenere il risultato crediti. Pur nella libera di forme, occorre comunque un programma in cui venga - nell'articolazione di un piano di ristrutturazione di debiti e soddisfazione dei

euro 790.000, a fronte di un valore di euro 850.000 propugnato dalla società proponente, sulla scorta di elaborato di parte.

Orbene, preso atto delle obiezioni sollevate, si limita l'ausiliare designato a confermare le proprie conclusioni, laddove lamenta il c.t.p. la mancata rilevazione della consistenza commerciale; del resto, non differisce, nelle due valutazioni, la stima unitaria, e la stessa consistenza, quanto alla porzione destinata ad uffici, mentre identica è la stima unitaria quanto al magazzino, e non significativa è la divaricazione quanto a quella che attiene alle celle frigorifere, divergendo solo la consistenza del medesimo magazzino - per soli 60 mq. - e, notevolmente, unicamente quella delle celle frigorifere.

In conseguenza, la previsione di un realizzo inferiore resta contenuta, potendo collocarsi la percentuale, in caso di vendita per 850.000 euro, alla soglia del 15,68 %.

Ma soprattutto, non viene ad incidere negativamente sul giudizio di fattibilità.

Il minor realizzo non compromette per vero la realizzabilità delle condizioni proposte, dovendo individuarsi le stesse, in via precipua, nella cessione dei beni, rappresentando la percentuale indicata mera prognosi afferente la fase liquidatoria, percentuale che, ove in concreto modificata, non incide, escludendone la validità, sulla votazione espressa.

L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede che il decreto di omologa contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze.

L'art. 180 L.F. attribuisce invece al tribunale la competenza a determinare le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili.

Allo stato non risultano crediti contestati o sottoposizione a condizione, ovvero creditori irreperibili, nell'ipotesi in cui ciò si verificasse le questioni verranno affrontate nelle forme e nei modi previsti dalla legge: con separato decreto del tribunale, previa istanza del commissario giudiziale nell'esercizio del potere di sorveglianza, ex art. 185 L.F., o dal liquidatore nell'adempimento delle modalità di liquidazione fissate dal tribunale.

Per l'ipotesi, come quello che qui interessa, di concordato con cessione dei beni,

attesa la vigenza dell'art. 182 L.F. il tribunale deve nominare uno o più liquidatori, nonché il comitato di creditori e determinare "le altre modalità della liquidazione".

Non sembra potersi considerare implicitamente abrogato l'art. 182, giacché la cessione dei beni ai creditori è ancora espressamente prevista dall'art. 160 quale una delle possibili modalità di soddisfazione dei crediti.


Il concordato con cessione dei beni nella nuova disciplina dell'istituto non può essere considerato come una tipologia autonoma; oggi rappresenta una tra le altre possibili forme di attuazione del piano di risanamento, che può esser attuato prevedendo una forma semplicemente liquidatoria "anche con cessione dei beni".

Permangono nella nuova tipologia di concordato la necessità che, ove le parti non l'abbiano previsto, sia il tribunale ad indicare le modalità di liquidazione, dovendosi ritenere limitato il suo potere di intervento a quanto necessario per garantire il raccordo tra l'operato del liquidatore, le facoltà di assistenza del comitato dei creditori, i poteri di sorveglianza del commissario giudiziale ed il potere di risoluzione d'ufficio concordato che il combinato disposto degli artt. 186 e 137 L.F.

Ciò posto, tenuto conto del superamento del preliminare evocato nella proposta, va nominato un liquidatore, perché provveda all'alienazione del bene immobile, alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione delle altre attività indicate, nelle forme che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, attenendosi alle modalità del dispositivo. Rilevato per altro che la fase di liquidazione non comporta particolari problematiche, si ritiene opportuno nominare liquidatore il Commissario designato, che riferirà periodicamente sull'andamento della procedura direttamente al G.D. e al Comitato.

P.Q.M.

1) Omologa il concordato preventivo proposto dalla [redacted] s.r.l. in liquidazione, con sede in Spoleto (PG), loc. Madonna di Lugo, C.F. P.I. [redacted], iscritta presso il registro imprese di Perugia n. [redacted] REA, già esercente l'attività di commercio, all'ingrosso e dettaglio, di prodotti ortofruttilicoli; con ricorso depositando in data [redacted] alle seguenti condizioni:

5


- a) pagamento integrale delle spese di procedura;
 - b) pagamento integrale dei creditori privilegiati;
 - c) pagamento dei creditori chirografari nella misura di quanto effettivamente e definitivamente realizzato dalla liquidazione dell'attivo (mobiliare ed immobiliare, dal recupero dei crediti e delle transazioni autorizzate) al netto del pagamento dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati, delle spese di giustizia e professionali.
1. nomina liquidatore il dott. **Mergorio Castellan** affinché provveda alla liquidazione.


2. nomina il comitato dei creditori come segue:

- Cassa di Risparmio di Spoleto **[redacted]** Presidente
- Cooperativa **[redacted]** Membro
- Az. Agr. **[redacted]** e figli **[redacted]** Membro

3. dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria un elenco delle passività e delle attività;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dell'immobile e dei mobili ceduti ai creditori, con le forme che riterrà più opportune e secondo le condizioni economiche che garantiscono la corretta esecuzione del piano proposto;
- c) verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione in un conto corrente acceso presso la filiale Monte Paschi di Siena di Spoleto, conto intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore effettuerà direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente l'estratto conto al giudice delegato;

d) il liquidatore predisporrà e redigerà le relazioni periodiche sullo stato della liquidazione, contenenti l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico.

6


TRIBUNALE DI SPOLETO
Depositato in Cancelleria
[Redacted]

IL PRESIDENTE est.
DOTT. CARMINE PINELLI

Il Cancelliere-Ci
[Redacted]

Così deciso in Spoleto nella camera di consiglio del [Redacted]

Dichiana il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

La pubblicazione a norma dell'art. 17 comma 2 L.F..

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario giudiziale, ora Commissario liquidatore (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), e per

- e) provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice delegato di ogni circostanza che possa determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano.
- f) provvederà a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti ed effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante assegno circolare o bonifico bancario con successiva trasmissione della comunicazione al giudice delegato.
- g) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione.

Art. 181. (7) Chiusura della procedura.

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.

(1) Articolo così modificato dal [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 181. Sentenza di omologazione.
1. Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.
2. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
3. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.
4. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130."

Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni.

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.

(1) Articolo così modificato dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

(2) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 182-ter. Transazione fiscale. (1)

Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. (2)

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli visti, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. (3)

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che procedono la stipula del concordato di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. (4)

La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. (5)

- (1) Questo articolo è stato inserito dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006.
- (2) Questo comma è stato prima così sostituito dal [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) e successivamente così modificato dal [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).
- (3) Questo comma è stato così modificato dal [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).
- (4) Questo comma è stato prima sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e poi così modificato dal [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).
- (5) Questo comma è stato aggiunto dal [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).

Art. 182-quater. Disposizioni in tema di procedibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti. (1)

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati ai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento ovvero l'accordo sia omologato.

Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).

Art. 183. (1)

Appello contro la sentenza di omologazione.

Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.

(1) Articolo così sostituito dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

Art. 184.

Effetti del concordato per i creditori.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Capo VI

Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo

Art. 185.

Esecuzione del concordato.

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

Art. 186. (1)

Risoluzione e annullamento del concordato.

Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.